ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BILANCIO DI PREVISIONE - ESERCIZI 2025-2026-2027

Indice

Allegato d) Limiti di indebitamento *(All 9 - all. d) Limiti debito EELL)*

ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli enti locali

Allegato d) - Limiti di indebitamento Enti Locali

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	-	-	-
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	-	-	-
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	-	-	-
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		**-**	**-**	**-**
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale: (1)	(+)	-	-	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2024 (2)	(-)	-	-	-
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	-	-	-
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	-	-	-
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	-	-	-
Ammontare disponibile per nuovi interessi		-	-	-
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2024	(+)	-	-	-
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	-	-	-
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		**-**	**-**	**-**
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		-	-	-
di cui, garanzie per le quali e' stato costituito accantonamento		-	-	-
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		-	-	-

(1)Per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione (art. 204, comma 1, del TUEL).

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi